



Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)
Tel e Fax 0428-90148
info@openleader.it
Posta certificata: openleader@interfreepec.it
www.openleader.it
P IVA 02055820308
Registro Imprese di Udine – REA 0232281

Egregio
Mentil Michele
Via O. De Luca, 68
33010 Trasaghis (Ud)

PEC: mentil.michele@keypec.com

Pontebba, 11 giugno 2019

Prot. 546/19

**Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19.
SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, azione 2.2 “Servizi per l’ospitalità diffusa” (pubblicato sul BUR n. 21 del 23/05/2018). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis
Codice Concessione RNA – COR n. 952864.
CUP: I66I19000240007
Concessione del finanziamento.**

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2018) 6013 final del 11/09/2018, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 28 settembre 2018;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell’11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15 dicembre 2017 e n. 260/SG del 13 aprile 2018 che autorizzano rispettivamente la variante n. 1 e n. 2 della SSL;

Visto il bando dell’Azione 2.2 “Servizi per l’ospitalità diffusa” della SSL, approvato con deliberazione del CdA n. 216/02 del 24/04/2018 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 21 in data 23 maggio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto l’art. 33 comma 1 del bando che prevede ulteriori impegni essenziali non già individuati con la deliberazione di Giunta regionale del 1 settembre 2017 n. 1623 e in particolare:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispetto della normativa in materia di *de minimis*;
- c) effettuare investimenti per servizi accessori pari o superiori al 20 per cento del costo ammesso;

Considerato che a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 216/02 del 24/04/2018 si è dato corso agli adempimenti istruttori;

Richiamata in particolare l’istanza pervenuta tramite PEC in data 20/09/2018 (Prot. n. 835/18 del 20/09/2018) e replicata su SIAN nei termini stabiliti (entro il 02/02/2019) con domanda di sostegno n. 94250048306 rilasciata in data 31/01/2019, presentata da parte di **Mentil Michele** in qualità di persona fisica (CUAA MNTMHL70P29L195F), per un importo di euro **96.800,95** a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro **123.657,04**;

Vista la nota prot. 918/18 del 22/10/2018 con la quale il GAL comunica l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la check list istruttoria redatta in data **15/05/2019** che quantifica quale costo ammissibile dell’operazione di cui trattasi, l’importo di euro **91.967,71**;

Considerato che il costo preventivato dell’operazione è stato ridotto a euro **118.518,87** rispetto all’importo originario come comunicato al beneficiario con nota Prot. 357/19 del 16/04/2019;

Considerato che il costo ammissibile dell’operazione, nel limite del costo massimo previsto dall’art. 9 del bando, è stato rideterminato in euro **91.967,71**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Open Leader n. 236/03, di data 16/05/2019, pubblicata sul BUR n. 23 del 05/06/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Considerato che risulta ammessa a finanziamento l’operazione presentata da **Mentil Michele** in qualità di persona fisica per un importo di sostegno di euro **55.180,63**;

Considerato che all’operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. I66I19000240007**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo *de minimis*, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

Atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 2 del succitato Decreto, contiene le informazioni relative agli aiuti *de minimis*;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto in parola il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l’attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR” che, nel caso di specie, riporta il numero **952864**;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell’ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*, è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura *de minimis*;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse non sono emersi elementi in grado di incidere sull’importo concedibile, così come risultante dall’attività istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell’operazione oggetto della domanda di sostegno n. **94250048306**, avente ad oggetto la realizzazione di un investimento volto alla creazione di 7

posti letto in affittacamere non professionale presso l'immobile sito in Trasaghis, via O. De Luca n. 66, è pari a euro **91.967,71**.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore di **Mentil Michele** (CUAA **MNTMHL70P29L195F**) la concessione di un sostegno di euro **55.180,63 (cinquantacinquemilacentottanta/63)**, pari al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, a fronte della domanda di sostegno n. **94250048306**, nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli aiuti *de minimis* di cui al reg (UE) 1407/2013.

3. La quota del sostegno di euro **55.180,63** fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 2.2 della SSL del GAL Open Leader, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).

4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:

- a) avvio dell'operazione entro tre mesi dalla data del presente provvedimento ossia entro l'**11/09/2019**, a pena di revoca (art. 22, comma 1 del bando);
- b) conclusione e rendicontazione dell'operazione entro **18 mesi** dalla data del presente provvedimento di concessione, ossia entro il **10/12/2020** (art. 22, comma 4 del bando).

5. Le richieste di proroga dei termini di cui al precedente punto presentate dal beneficiario al GAL sono regolamentate dall'art. 23 del bando.

6. La conclusione delle operazioni presuppone l'effettivo avvio dell'attività ricettiva per la quale è stato concesso il sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 37 della L.R. 21/2016.

7. Le richieste di variante sostanziale vanno presentate al GAL secondo le modalità di cui all'art. 24 del bando. L'art. 25 del bando disciplina le varianti non sostanziali.

8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 e agli ulteriori impegni essenziali di cui alle lettere g), h) ed i):

- a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
- b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
- c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
- e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- g) divieto di effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- h) rispetto della normativa in materia di *de minimis*;
- i) esecuzione di investimenti per servizi accessori pari o superiori al 20 per cento del costo ammesso.

Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 38 del bando).

9. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017:

- a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;
- b) impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
- c) impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione;
- d) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;
- e) impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;
- f) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:

1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e il logo Leader;
2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal giorno 20 settembre 2018, data di presentazione della domanda di sostegno tramite PEC, e fino al termine di conclusione dell'operazione di cui al punto 4, lettera b).

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso, entro la misura massima prevista dall'art. 27 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata di garanzia bancaria o equivalente a favore di Ag.E.A, di importo pari al 100% dell'anticipazione stessa. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

- a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
- b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all'art. 28 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 28 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell'investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all'art. 29 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 29 medesimo.

14. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con "Codice Concessione RNA – COR" n. **952864**, a seguito delle verifiche propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa.

16. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.

17. Eventuali ulteriori prescrizioni:

1. alla data della domanda di saldo è confermato che la quota di spesa per servizi accessori (rispetto al totale della spesa ammessa) è tra il 30% e il 40%;

2. alla data della domanda di saldo è dimostrato che sono state messe a disposizione n. 3 nuove biciclette a pedalata assistita e sono presenti attrezzature per piccole manutenzioni biciclette;
3. alla data della domanda di saldo è dimostrato che sono stati creati 7 posti letto;
4. alla data della domanda di saldo è dimostrato che la struttura ricettiva è accessibile;
5. alla data della domanda di saldo è dimostrato l'aumento della classe energetica del fabbricato ristrutturato;
6. alla data della domanda di saldo è dimostrato la ristrutturazione del fabbricato non ha comportato aumenti della superficie.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Comello